



DELIBERA N. 244/21/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CANALE
DIECI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE CANALE 10) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 8, COMMA 2,
ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 2/2021 - PROC. 64/21/ZD-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 dicembre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante “*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislativa e delle regioni e delle Province autonome, prorogato con delibera n. 683/20/CONS recante “*Proroga dell’accordo quadro tra l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la conferenza delle regioni e province autonome e la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni*”;

VISTA la convenzione tra il CO.RE.COM Lazio e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stipulata in data 5 marzo 2018, con la quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al CO.RE.COM;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Lazio ha richiesto alla società Canale Dieci S.r.l. la registrazione dei programmi televisivi trasmessi dal 7 al 13 giugno 2021, sul servizio di media audiovisivo in ambito locale Canale 10, poi, pervenute, in data 12 luglio 2021, presso la sede del predetto Organismo regionale.

Successivamente, il Comitato regionale per le comunicazioni Lazio ha accertato, contestato e notificato, in data 3 settembre 2021, la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS alla succitata società, fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale Canale 10.

In particolare, a seguito della ricezione delle suddette registrazioni l'Organismo regionale ha riscontrato quanto segue.

[....] parte del materiale audiovisivo presenta screen nero e assenza di traccia audio. Nello specifico l'impossibilità di visionare i programmi è riferita ai seguenti periodi: 10/06/2021, dalle ore 17:23; 11/06/2021, l'intera giornata ad eccezione della fascia oraria che va dalle ore 12:11 alle ore 14:11; 12/06/2021, intera giornata; 13/06/2021, fino alle ore 15:51, [...] è stato possibile effettuare l'analisi solo per le giornate 7, 8, 9 e 10 (fino alle ore 17:23) di giugno 2021".

2. Deduzioni della società

Il CO.RE.COM. Lazio ha relazionato che la società Canale Dieci S.r.l. non ha presentato scritti difensivi né istanza di audizione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito delle istruttorie svolte, il Comitato regionale per le comunicazioni Lazio, in data 12 ottobre 2021, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Canale Dieci S.r.l..

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.

La presenza di "screen nero" e l'assenza di "traccia audio" rispetto a quanto contenuto nelle registrazioni legittima l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata osservanza dell'obbligo legale e regolamentare di conservazione della registrazione integrale dei programmi televisivi, dal momento che lo specifico addebito fattuale contestato non consente la corretta utilizzabilità delle

registrazioni stesse ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza in merito all'osservanza della normativa in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, “*i soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione*”;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precise, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Canale Dieci S.r.l. deve ritenersi di gravità lieve in considerazione del fatto che la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione televisiva diffusa sul servizio di media audiovisivo Canale 10 non ha consentito all'Organismo regionale di effettuare il previsto monitoraggio per un periodo pari a quattro giorni nell'arco temporale dei tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi, rispetto a cui è previsto l'obbligo di conservazione delle predette integrali registrazioni.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte non ha documentato di aver eliminato o quantomeno attenuato le conseguenze della violazione stessa.

C. Personalità dell'agente

La società Canale Dieci S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di un servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente. La predetta società è stata già sanzionata per la medesima violazione con delibera n. 207/21/CSP dell'11 novembre 2021.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “*Telemaco*” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all’anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 443.043 e un bilancio in utile.

RITENUTO, pertanto, di determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a Canale Dieci S.r.l. - codice fiscale 03305250924 - con sede a Roma (RM), via Dei Galeoni, 30, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Canale 10” di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione dell’art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 244/21/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 244/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba